

14.5.2018

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE  
ESONERATO DALLO SCIOPERO  
ED APPROVAZIONE NORME REGOLAMENTARI  
Ai sensi della L. 146 del 1990

1



A collection of handwritten signatures in black and blue ink, arranged in a loose cluster at the bottom right of the page. The signatures are stylized and vary in color, with some appearing to be in blue ink and others in black. There is a small number '1' written to the left of the signatures.

Le parti prendono innanzitutto atto che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:

- A) assistenza sanitaria;
- B) igiene e sanità pubblica;
- C) veterinaria;
- D) protezione civile;
- E) distribuzione di energia,
- F) gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- G) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

A	ASSISTENZA SANITARIA
---	----------------------

**A1) ASSISTENZA D'URGENZA:**

- pronto soccorso medico e chirurgico, SUEM;
- terapia intensiva (rianimazione e UTIC);
- emodialisi;
- sala parto;
- patologia neonatale;

**A2) ASSISTENZA ORDINARIA:**

**A3) ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO, ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO:**

B	IGIENE E SANITA' PUBBLICA
---	---------------------------

C	VETERINARIA
---	-------------

E	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA GESTIONE E MANUNTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI
---	---

F	EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' CON FUNZIONI DI SOSTENTAMETNO
---	---

Tutto ciò premesso, atteso che sono intercorse modificazioni organizzative delle strutture operative che impongono la revisione del piano dei contingenti, le parti concordano su quanto di seguito riportato in ordine alla materia di disamina:

*A*  
*W*  
*B*  
*IO*  
*AM*  
*2*  
*Q*  
*In*  
*pu*  
*F*  
*S*

- i servizi e i contingenti di personale di cui deve essere garantita la presenza in servizio in caso di sciopero sono indicati **nell'allegato 1** al presente contratto integrativo
- Per i contingenti di personale si fa riferimento a contingenti non inferiori a quelli previsti per i giorni festivi.
- Ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti sono definiti secondo quanto stabilito nelle schede allegato n. 1 al presente accordo.

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including the letters 'A', 'FM', 'AR', 'L', 'M', 'N', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.

## NORME REGOLAMENTARI IN CASO DI SCIOPERO E ASSEMBLEA

### Art. 1 – Norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ed in considerazione delle peculiarità del servizio sanitario nazionale, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare in caso di sciopero:

I contingenti minimi di riferimento sono quelli indicati nell'allegato 1, di cui al presente Accordo. Tali contingenti sono definiti al fine di garantire le prestazioni essenziali, gli interventi chirurgici urgenti o essenziali o comunque tali da non essere differibili senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

Le parti, riconoscendo che l'organizzazione delle strutture in cui è articolata l'Azienda può essere dinamica, stabiliscono che se la stessa viene ad influire sui contingenti minimi definiti in questo accordo, *gli stessi subiranno pertanto delle variazioni ai sensi dei criteri esplicitati in premessa. Delle variazioni organizzative sarà data informazione alle parti sindacali. Le tabelle riepilogative dei contingenti minimi di sciopero saranno aggiornati in conseguenza di tali variazioni e saranno pubblicate sul sito web aziendale.*

Non sarà possibile usufruire delle ferie e di recuperi coincidenti con le giornate di sciopero, fatte salve le ferie e i permessi richiesti e concessi per iscritto, *programmate nel turno mensile o programmate nel piano ferie prima della data di proclamazione del medesimo sciopero.*

### Art. 2 – Identificazione del personale da comandare in servizio.

In caso di sciopero i comandati sono individuati tra quelli già previsti in servizio per la normale turnazione.

Le parti convengono sulla necessità che il personale comandato nell'ambito della UO e del Dipartimento, se impossibilitato da improvvisi e non prevedibili assenze per malattia o altre cause, viene sostituito: sulla base della disponibilità al subentro del dipendente, con il personale assegnato alla UOC o al Dipartimento, fatte salve le competenze professionali.

Tale sostituzione è seguita da un precetto scritto del Direttore della Macrostruttura o suo delegato.

### Art. 3 – Norme regolamentari per i dipendenti comandati in servizio.

La direzione generale dell'Azienda individua, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi e contestualmente li comunica alle OOSS e agli interessati entro il quinto giorno precedente la data dell'effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione nel caso sia possibile.

I dipendenti comandati in servizio per il giorno di sciopero, che intendono aderire allo stesso, potranno provvedere autonomamente a farsi sostituire, prima dello sciopero, da un collega di pari profilo professionale, assegnato alla stessa struttura, notificandolo al Responsabile della stessa.

Della sostituzione deve esserne data notizia scritta entro 72 ore dalla pubblicazione degli elenchi nominali, alla Direzione della Macrostruttura.

### Art. 4 – Forme interne di pubblicizzazione in caso di sciopero.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'W', 'Fam', 'A', 'AR', '10', 'A', 'AP', 'G', 'D'.

I Direttori di Macrostruttura ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno ad esporre *all'interno della propria U.O./Servizio* l'elenco nominativo di tutti i dipendenti comandati entro 5 giorni antecedenti alla data prevista per lo sciopero.

#### **Art. 5 – Forme di comunicazione all'utenza dello sciopero.**

L'Azienda si impegna a dare comunicazione dello sciopero sul sito aziendale, e sui mezzi di comunicazione di massa.

Verrà inoltre predisposto un comunicato da affiggere in ogni reparto e servizio, al fine di informare gli utenti dello sciopero limitandone, in tal modo, i disagi.

#### **Art. 6 – Diritto di assemblea.**

Il diritto di assemblea del personale è sancito dall'art. 20 della legge 20 maggio 1970 e riconfermato dall'art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 ed ulteriormente ribadito dall'art. 2 del C.C.N.L.I. 20 settembre 2001.

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Azienda, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

Le assemblee possono considerare la generalità dei dipendenti (assemblee generali) oppure parte di essi (assemblee di struttura, reparto o professioni). Sono indette dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. o dalla RSU considerata nel suo complesso e non dai singoli componenti, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità previste dall'art. 8, comma 1, del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998.

Nel caso in cui un'assemblea riguardi solo una determinata unità operativa o struttura, la partecipazione dei dipendenti non appartenenti alla stessa, non è consentita.

I responsabili delle strutture (Dipartimento, UOC, UOS Dpt, UOS, Uffici o altri servizi) che sono interessate alle assemblee (generali o di gruppo) dovranno predisporre adeguati piani di lavoro garantendo la presenza in servizio, nei limiti dei contingenti minimi in caso di assemblea, coincidenti con quelli previsti in caso di sciopero.

#### **Art. 7– Modalità di indizione dell'assemblea.**

##### **A) ASSEMBLEA GENERALE**

La data di convocazione, l'ordine del giorno, l'orario, la sede della assemblea, devono essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 3 giorni, ed indirizzate al Direttore Generale.

In caso di assemblea devono essere garantiti in servizio i contingenti minimi di personale di cui all'allegato n. 1. L'individuazione del personale che garantisca il contingente minimo, è di competenza del rispettivo Direttore di Struttura.

Pur ribadendo la salvaguardia del diritto in questione, le parti si danno atto che le assemblee verranno indette di norma all'inizio o alla fine dei turni di lavoro, al fine di evitare ogni situazione di disagio all'utente e per consentire la massima partecipazione dei dipendenti.

## B) ASSEMBLEA DI REPARTO


La data di convocazione, l'ordine del giorno, l'orario, le sedi delle assemblee, devono essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 3 giorni ed indirizzate al competente Direttore della UOC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttore del Distretto, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Direttore Dipartimento per le Dipendenze, Direttore del Dipartimento tecnico-amministrativo, nonché all'Ufficio Relazioni Sindacali.

In caso di assemblea devono essere garantiti in servizio i contingenti minimi di personale di cui all'allegato n.1.

Pur ribadendo la salvaguardia del diritto in questione, le parti si danno atto che, le assemblee verranno indette di norma all'inizio o alla fine dei turni di lavoro, al fine di evitare ogni situazione di disagio all'utente e per consentire la massima partecipazione dei dipendenti.

### Art. 8 – Modalità di adesione dell'assemblea.

Le parti rinviando a successivo documento interno la definizione di modalità omogenee di rilevazione della partecipazione all'assemblea.



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'A' and several other initials.

Accordo Cooperativo bilaterale  
promosso da scopro

Dichiarazione di Verball  
FBI-USA

Fermo l'attuale punto previsto dal  
vigente accordo quadro sui servizi essenziali  
20/9/2001 e FBI-USA prosegue e  
prende accordo d'intesa su un  
e le modalità, per rendere le  
responsabilità afferenti e capo  
del'Azienda nel'ambito delle  
cooper. bilat. con particolare  
riferimento al Piano Socio -

13/3/18

